

Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
FP /\*\*

Priomobile Club d'Italia Protocollo Uscita SGP accdir005/0004572/14 Cost 24/07/2014

Sigg. Direttori/Responsabili Uffici di Area Metropolitana,Uffici e Unità territoriali

e, p.c Sigg. Direttori Compartimentali, Direttori/Responsabili AC

Lettera Circolare

OGGETTO: Trasmissione all'Archivio Notarile degli atti trascritti al PRA. Semplificazioni operative.

Con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 4 della Legge 23 dicembre 1977, n. 952 e dall'art. 1 della Legge 21 febbraio 1990, n. 32, in merito all'inoltro periodico agli Archivi Notarili competenti per Provincia di uno dei due originali delle scritture private con autentica notarile oggetto di trascrizione al PRA, facendo seguito alla nota inviata dallo scrivente Servizio al Consiglio Nazionale del Notariato ed in assenza di parere negativo dello stesso, si comunica l'introduzione di nuove semplificazioni operative in materia.

Come noto, in seguito al Decreto Ministeriale del 2 ottobre 1992, n. 514 e l'introduzione del Certificato di Proprietà (in luogo del precedente Foglio Complementare), per la maggior parte delle scritture private autenticate trascritte al PRA è venuta meno la necessità di provvedere all'inoltro all'Archivio Notarile, in quanto redatte in un solo originale (sul retro del CDP o sulla nota di prima iscrizione).

La trasmissione presso gli Archivi Notarili continuava ad essere necessaria soltanto per le scritture private autenticate redatte, in duplice originale, al di fuori della nota di prima iscrizione o del Certificato di Proprietà (ad es. vendite di veicoli muniti del vecchio Foglio complementare, vendite ex art. 2688 c.c., dichiarazioni di accettazioni di eredità ecc.).

Con l'estensione dell'autentica di firma degli atti di alienazione dei beni mobili registrati anche agli Uffici Comunali e ai Titolari e dipendenti degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (ex art. 7 D.L. n. 223/2006), la trasmissione del secondo originale delle scritture private all'Archivio Notarile



ha assunto un carattere ancora più residuale, in quanto limitata alle sole scritture private, con autentica notarile, redatte al di fuori del Certificato di Proprietà (ormai in vigore da oltre 20 anni) e della nota di prima iscrizione.

Anche l'originaria esigenza di trasmettere il secondo originale all'Archivio Notarile per garantire la conservazione per 10 anni degli atti (art. 1 L. 32/1990), risulta ormai ampiamente superata. Lo scarto dei titoli conservati negli archivi PRA, originariamente previsto dopo 5 anni, è infatti attualmente fissato a 10 anni.

Gli stessi Archivi Notarili, nel corso degli anni, hanno più volte formalizzato agli Uffici Periferici ACI l'impossibilità di ricevere detta documentazione per criticità di natura logistica e, in ogni caso, per i fascicoli "fuori competenza" (da inviare presso l'Archivio nazionale ACI centralizzato) l'inoltro all'Archivio Notarile era già stato superato con circolare DSD n. 3280 del 09.03.2005.

Ciò premesso, anche al fine di garantire uniformi modalità di archiviazione e conservazione dei titoli trascritti al PRA e in attuazione dei principi di semplificazione e contenimento dei costi dell'attività amministrativa, si precisa che tutti gli atti oggetto di trascrizione al PRA continueranno ad essere conservati con le modalità attualmente in uso, nel rispetto del termine decennale prescritto dalla normativa sullo scarto atti PRA e non sarà più necessaria la trasmissione del secondo originale del titolo all'Archivio Notarile.

Per gli stessi motivi di semplificazione procedurale, inoltre, si può dar seguito alle formalità di iscrizione o trascrizione al PRA anche nel caso in cui venga presentato un unico originale delle scritture private con autentica notarile redatte al di fuori del Certificato di Proprietà o della nota di prima iscrizione.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE Giorgio Brandi